

# Dal primo gennaio 2022 le nuove regole per gli sport invernali

10 Novembre 2021

**Le novità riguardano anche coloro che praticano attività fuori pista, con o senza sci. Viene introdotto l'obbligo di dotarsi di Artva, pala e sonda da neve in presenza di rischio di valanghe. «Una formulazione che potrebbe generare contenziosi interpretativi», commenta Boscariol**



Scialpinismo in Valle Aurina © Paolo Piumatti

Dal **primo gennaio 2022** entreranno in vigore le nuove norme sulla **sicurezza nelle discipline sportive invernali**, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. Il termine del primo gennaio 2022 è stato fissato dall'art. 43-bis del decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge n. 41 del marzo 2021 e poi modificato dal decreto-legge n. 73 del maggio 2021.

*«Sebbene il testo del decreto legislativo n. 40 abbia sostanzialmente confermato quanto già previsto dalla legge n. 363 del 2003, sono presenti alcune novità significative, alle quali i praticanti degli sport sulla neve dovranno adeguarsi»*, afferma **Gian Paolo Boscariol**, componente del Comitato direttivo centrale del Cai.

## Discesa sulle piste da sci

Per quanto riguarda in generale la discesa sulle piste da sci, l'obbligo del **casco** (art. 17) viene esteso **fino ai 18 anni** (ora 14 anni), e viene introdotto l'obbligo di avere una **assicurazione per responsabilità civile** per danni o infortuni causati a terzi (art. 30). Questo in quanto *“lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci”* (art. 18, co. 1) e *“deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima”* (art. 18, co. 4).



Tali principi, precisa Boscariol, sono rafforzati all'art. 27: *“Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche”*.

Negli incroci non bisogna più dare la precedenza a chi viene da destra, ma *“gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista”* (art. 21).

Secondo l'art. 24 è **vietato** percorrere le piste da sci anche con le **racchette da neve** (oltre che a piedi) così come ne è vietata la risalita (oltre che con gli sci ai piedi). Una ulteriore novità significativa è rappresentata dall'art. 31: *“È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche”*, con la possibilità di essere sottoposti all'etilometro.

In caso di infrazioni, è aumentato il valore minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 20 a 50-100 euro) mentre ne è stato abbassato il valore massimo (da 250 a 150 euro).

In caso di sciata *“incapace”* su pista nera (art. 27) e sciata sotto l'effetto di alcol o droghe (art. 31) le sanzioni vanno da 250 a 1.000 euro.

## Le attività fuori pista

Boscariol evidenzia infine la disposizione specifica sulle attività fuori pista prevista all'art. 26: **scialpinisti**, sciatori fuori pista ed **escursionisti** (anche con le **ciaspole**) devono dotarsi di **Artva, pala e sonda da neve** nel praticare tali attività *“in particolari ambienti innevati, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe”*.

«Si tratta di una formulazione non chiara, peraltro una regressione rispetto al testo della legge 363 del 2003, che, all'art. 17, faceva riferimento a quei territori *“laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe”*. Se fino ad ora il pericolo di valanghe era comunemente considerato al grado/livello 3 della scala delle valanghe (quindi pericolo marcato), ora la formulazione potrebbe estendere l'applicazione dell'obbligo anche al livello 2 (moderato), in quanto il pericolo esiste comunque. In caso di infrazione, è prevista una sanzione da 100 a 150 euro. Sicuramente ci sarà un bel contenzioso *“interpretativo”* con le autorità di polizia, considerando anche l'estensione della norma agli escursionisti semplici e ai ciaspolatori».